REGOLAMENTO (CEE) N. 1317/85 DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 1985

che fissa taluni prezzi e altri importi applicabili nel settore degli ortofrutticoli per la campagna 1985/1986

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 72, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1332/84 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2511/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2004/83 (4), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la proposta della Commisione (5),

visto il parere del Parlamento europeo (6),

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72, per ciascuno dei prodotti che figurano nell'allegato II di questo regolamento e per ogni campagna di commercializzazione devono essere fissati un prezzo di base ed un prezzo di acquisto; che le campagne di commercializzazione di tali prodotti, conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, di detto regolamento, hanno la seguente durata:

— per i cavolfiori: dal 1° maggio al 30 aprile,

— per i pomodori: dal 1° gennaio al 31 dicembre,

— per le pesche: dal 1° maggio al 31 ottobre,

— per i limoni: dal 1° giugno al 31 maggio,

— per le pere: dal 1° giugno al 31 maggio,

— per le uve da tavola: dal 1° maggio al 30 aprile,

— per le mele: dal 1° luglio al 30 giugno,

— per i mandarini: dal 1° ottobre al 15 maggio,

— per le arance: dal 1° ottobre al 15 luglio,

— per le melanzane: dal 1° gennaio al 31 dicembre,

— per le albicocche: dal 1° maggio al 31 agosto;

considerando che tuttavia, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72, il prezzo di base e il prezzo d'acquisto non devono essere fissati per i periodi di scarsa commercializzazione di inizio e di fine campagna;

considerando che, al momento della fissazione dei prezzi di base e dei prezzi d'acquisto degli ortofrutticoli, occorre tener conto sia degli obiettivi della politica agricola comune, sia del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che la politica agricola comune mira in particolare ad assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e ad assicurare ragionevoli prezzi di consegna ai consumatori;

considerando che i prezzi di base devono essere fissati tenendo conto dell'andamento della media dei corsi rilevati negli ultimi tre anni sui mercati di produzione più rappresentativi della Comunità per un prodotto definito nelle caratteristiche commerciali, quali varietà o tipo, categoria di qualità, calibro e condizionamento; che i prezzi d'acquisto devono essere fissati in funzione del prezzo di base, conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, per facilitare l'applicazione dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1035/72 in taluni Stati membri le cui varietà di arance più rappresentative sono differenti da quelle prese in considerazione per il calcolo dei prezzi di base e di acquisto, è opportuno prendere in considerazione anche queste varietà rappresentative ai fini dell'applicazione del summenzionato articolo 19;

considerando che, per quanto riguarda la Grecia, a norma dell'articolo 74 dell'atto di adesione il ravvicinamento dei prezzi di base e dei prezzi d'acquisto applicabili in detto Stato membro si effettua secondo il ritmo di cui all'articolo 59, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, lettere a) e b), dell'atto precitato;

considerando che l'importo della compensazione per le arance, i mandarini, le clementine e i limoni deve essere fissato conformemente ai criteri di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2511/69; che, per quanto riguarda la Grecia, conformemente all'articolo 76 dell'atto di adesione del 1979, la suddetta compensazione viene introdotta in questo Stato membro secondo il ritmo definito all'articolo 68, paragrafo 2, lettera b) dell'atto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1985/1986, i prezzi di base e i prezzi d'acquisto degli ortofrutticoli, i periodi ai quali si riferiscono e le qualità tipo sono fissati nell'allegato I.

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 130 del 16. 5. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 1.
(4) GU n. L 198 del 21. 7. 1983, pag. 2.
(5) GU n. C 67 del 14. 3. 1985, pag. 31.
(6) GU n. C 94 del 15. 4. 1985.

Articolo 2

Per la campagna 1985/1986 l'importo della compensazione finanziaria per le arance, i mandarini, le clementine e i limoni è fissato nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 maggio 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. SIGNORILE

ALLEGATO I

PREZZI DI BASE E PREZZI D'ACQUISTO

CAVOLFIORI

Per il periodo dal 27 maggio 1985 al 30 aprile 1986

	Prezzo di base ECU/100 kg netti	Prezzo d'acquisto ECU/100 kg netti
Maggio	21,45	9,34
Giugno	24,75	10,73
Luglio	21,96	9,46
Agosto	21,96	9,46
Settembre	23,73	10,10
Ottobre	24,62	10,47
Novembre	20,69	8,95
Dicembre	20,69	8,95
Gennaio	20,69	8,95
Febbraio	19,29	8,32
Marzo	20,30	8,70
Aprile	20,55	8,95

Questi prezzi si riferiscono:

— per i mesi di maggio, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile, ai calvolfiori «con foglie» della categoria di qualità I;

— per i mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre, ai calvolfiori «coronati» della categoria di qualità I,

presentati in imballaggio.

POMODORI

Per il periodo dall'11 giugno al 30 novembre 1985

	Prezzo di base ECU/100 kg netti		Prezzo d'acquisto ECU/100 kg netti	
	Grecia	Altri Stati membri	Grecia	Altri Stati membri
Giugno: (dall'11 al 20)	24,17	28,45	10,11	11,84
(dal 21 al 30)	22,65	25,91	9,65	11,08
Luglio	21,13	23,38	8,82	9,70
Agosto	19,68	20,97	8,28	8,81
Settembre	20,44	22,24	8,58	9,31
Ottobre	20,88	23,57	8,67	9,71
Novembre	24,10	28,32	10,41	12,36

Questi prezzi si riferiscono ai pomodori dei tipi «tondo» e «costoluto» della categoria di qualità I, calibro 57/67 mm, presentati in imballaggio.

MELANZANE

Per il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 1985

	Prezzo di base ECU/100 kg netti	Prezzo d'acquisto ECU/100 kg netti
Luglio – ottobre	17,59	7,05

Questi prezzi si riferiscono alle melanzane:

— del tipo allungato, categoria di qualità I, calibro superiore a 40 millimetri,

— del tipo globoso, categoria di qualità I, calibro superiore a 70 millimetri,

presentate in imballaggio.

PESCHE

(escluse le pesche noci e le nettarine)

Per il periodo dal 1° giugno al 30 settembre 1985

	Prezzo di base ECU/100 kg netti		Prezzo d'acquisto ECU/100 kg netti	
	Grecia	Altri Stati membri	Grecia	Altri Stati membri
Giugno	42,57	47,68	26,07	29,07
Luglio – settembre	41,15	45,29	25,32	27,94

Questi prezzi si riferiscono:

— per il mese di giugno, alle pesche della varietà Fior di maggio (May Flower), categoria di qualità I, calibro 51/61 mm;

— per il mese di luglio, alle pesche delle varietà Amsden, Charles Ingouf e Sant'Anna, categoria di qualità I, calibro 61/67 mm;

— per il mese di agosto, alle pesche delle varietà Red Haven e Fair Haven, categoria di qualità I, calibro 61/67 mm;

— per il mese di settembre, alle pesche della varietà J. H. Hale, categoria di qualità I, calibro 61/67 mm,

presentate in imballaggio.

ALBICOCCHE

Per il periodo dal 1° giugno al 31 luglio 1985

	Prezzo di base ECU/100 kg netti	Prezzo d'acquisto ECU/100 kg netti
Giugno e luglio	43,94	26,37

Questi prezzi si riferiscono alle albicocche della categoria di qualità I, calibro superiore a 30 millimetri, presentate in imballaggio.

LIMONI

Per il periodo dal 1° giugno 1985 al 31 maggio 1986

	Prezzo di base ECU/100 kg netti	Prezzo d'acquisto ECU/100 kg netti
Giugno	44,73	27,05
Luglio	45,74	27,68
Agosto	45,31	27,55
Settembre	40,93	26,15
Ottobre	38,76	25,90
Novembre	37,75	22,85
Dicembre	37,12	22,60
Gennaio	38,13	23,11
Febbraio	36,87	22,48
Marzo	38,26	23,11
Aprile	39,91	24,12
Maggio	40,79	24,63

Questi prezzi si riferiscono ai limoni della categoria di qualità I, calibro 53/62 millimetri, presentati in imballaggio.

PERE

(escluse le pere da sidro)

Per il periodo dal 1° luglio 1985 al 30 aprile 1986

	Prezzo di base ECU/100 kg netti	Prezzo d'acquisto ECU/100 kg netti
Luglio	28,67	14,75
Agosto	26,77	14,36
Settembre	25,62	13,74
Ottobre	26,64	13,74
Novembre	27,03	13,99
Dicembre	27,40	14,36
Gennaio – aprile	27,65	14,62

Questi prezzi si riferiscono:

a) per il mese di luglio, alle pere delle varietà Dr Jules Guyot e Coscia, categoria di qualità I, calibro uguale o superiore a 60 millimetri;

b) per il mese di agosto, alle pere delle varietà Dr Jules Guyot, Clapp's favourite, Bon Chrétien Williams, Coscia e Crystallis, categoria di qualità I, calibro uguale o superiore a 60 millimetri;

c) per i mesi di settembre e ottobre:
   — alle pere delle varietà Bon Chrétien Williams, Conférence, Beurré Hardy e Crystallis, categoria di qualità I, calibro uguale o superiore a 60 millimetri;
   — alle pere della varietà Empereur Alexandre, categoria di qualità I, calibro uguale o superiore a 70 millimetri;

d) per il mese di novembre:
   — alle pere delle varietà Conférence, Alexandrine Douillard e Crystallis, categoria di qualità I, calibro uguale o superiore a 60 millimetri;
   — alle pere della varietà Passe-Crassane, categoria di qualità I, calibro uguale o superiore a 70 millimetri;

e) per i mesi da dicembre a aprile:
   — alle pere varietà Conférence e Crystallis, categoria di qualità I, calibro uguale o superiore a 60 millimetri;
   — alle pere della varietà Passe-Crassane, categoria di qualità I, calibro uguale e superiore a 70 millimetri,

presentate in imballaggio.

UVE DA TAVOLA

Per il periodo dal 1° agosto al 31 ottobre 1985

	Prezzo di base ECU/100 kg netti	Prezzo d'acquisto ECU/100 kg netti
Agosto	36,31	23,35
Settembre e ottobre	32,51	19,92

Questi prezzi si riferiscono alle uve da tavola delle varietà Regina dei Vigneti, Sultanine e Regina (Mennavacca bianca, Rosaki, Dattier de Beyrouth), categoria di qualità I, presentate in imballaggio.

MELE

(escluse le mele da sidro)

Per il periodo dal 1° agosto 1985 al 31 maggio 1986

	Prezzo di base ECU/100 kg netti	Prezzo d'acquisto ECU/100 kg netti
Agosto	26,51	13,51
Settembre	26,51	13,51
Ottobre	26,51	13,63
Novembre	27,22	14,06
Dicembre	29,61	15,17
Gennaio – maggio	32,01	16,27

Questi prezzi si riferiscono:

a) per il mese di agosto alle mele della varietà James Grieve, categoria di qualità I, calibro uguale o superiore a 70 mm;

b) per il mese di settembre:

— alle mele delle varietà James Grieve, Golden Delicious, Red Delicious e Starking Delicious, categoria di qualità I, calibro uguale o superiore a 70 mm;

— alle mele della varietà Reine des reinettes, categoria di qualità I, calibro uguale o superiore a 65 mm;

c) per i mesi da ottobre a marzo, alle mele delle varietà Golden Delicious, Red Delicious e Starking Delicious, categoria di qualità I, calibro uguale o superiore a 70 mm;

d) per i mesi aprile e maggio, alle mele della varietà Golden Delicious, categoria di qualità I, calibro uguale o superiore a 70 mm,

presentate in imballaggio.

MANDARINI

Per il periodo dal 16 novembre 1985 al 28 febbraio 1986

	Prezzo di base ECU/100 kg netti	Prezzo d'acquisto ECU/100 kg netti
Novembre (dal 16 al 30)	45,31	29,80
Dicembre	44,93	29,29
Gennaio	44,43	28,53
Febbraio	42,77	28,02

Questi prezzi si riferiscono ai mandarini di categoria di qualità I, calibro 54/64 mm, presentati in imballaggio.

ARANCE DOLCI

Per il periodo dal 1° dicembre 1985 al 31 maggio 1986

	Prezzo di base ECU/100 kg netti	Prezzo d'acquisto ECU/100 kg netti
Dicembre	41,10	26,75
Gennaio	37,55	24,98
Febbraio	38,17	25,49
Marzo	40,08	25,74
Aprile e maggio	40,71	25,99

Questi prezzi si riferiscono:

— per il mese di dicembre, alle arance della varietà Moro, categoria di qualità I, calibro 67/80 mm.

Tuttavia le constatazioni di cui all'articolo 19, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono effettuate anche in base ai corsi constatati sui mercati rappresentativi alla produzione per le arance della varietà Navel, categoria di qualità I, calibro 67/80 mm, presentate in imballaggio; in tale caso ai corsi, eventualmente diminuiti del costo d'imballaggio che vi è incluso, si applica un coefficiente di 1,11;

— per i mesi da gennaio a maggio, alle arance delle varietà Moro, Sanguinello e Navel, categoria di qualità I, calibro 67/80 millimetri.

NB: I prezzi di cui al presente allegato non comprendono l'incidenza del costo dell'imballaggio nel quale è presentato il prodotto.

ALLEGATO II

Importo della compensazione finanziaria per la campagna di commercializzazione 1985/1986

15,38 ECU per 100 chilogrammi netti per le arance delle varietà Moro, Tarocco, Ovale Calabrese, Belladonna, Navel, Valencia late;

13,20 ECU per 100 chilogrammi netti per le arance della varietà Sanguinello;

8,69 ECU per 100 chilogrammi netti per le arance delle varietà Sanguigno e Biondo comune:

12,95 ECU per 100 chilogrammi netti per i mandarini;

1,61 ECU per 100 chilogrammi netti per le clementine;

3,93 ECU per 100 chilogrammi netti per i limoni.

NB: La compensazione finanziaria viene concessa soltanto per i prodotti delle categorie di qualità Extra e I.